

Prot. Nr. 0000460

COMUNE DI VALMALA

Provincia di Cuneo – Regione Piemonte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla deliberazione n. 53 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 07/12/2017 e resa immediatamente eseguibile, e alla determinazione del responsabile del servizio n. 1 in data 24/01/2018.

Rende noto che è indetto un

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
TRE APPARTAMENTI ADIBITI A RESIDENZA PER ANZIANI
ULTRA - SESSANTACINQUENNI AUTOSUFFICIENTI
OPPURE A RESIDENZA IN LOCAZIONE TEMPORANEA DI SOGGETTI
SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE DEBOLI ANCHE NON ULTRA -
SESSANTACINQUENNI
IN BORGATA CHIESA - VALMALA**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Bando comunale fissa le modalità per l'assegnazione dei seguenti alloggi di civile abitazione posti nell'immobile di proprietà del Comune di Valmala, borgata Chiesa.

La procedura riguarda alloggi oggetto di interventi in forza del bando di concorso regionale "Abitazioni per anziani in Piemonte", di cui a D.G.R. 14.2.2005 n. 87-14802.

Il Comune, rende noto che gli appartamenti sono: uno ubicato al piano terra, gli altri due ubicati a piani fuori terra, e non sono serviti nè servibili da ascensore. Essi non dispongono di impianto di riscaldamento, ma consentono l'installazione di stufe.

COMUNE DI SANGHEVE - Prot. 0002186 del 20/01/2018
Gli alloggi verranno assegnati a colui/lei di seguito indicato come Assegnatario, che sarà in possesso dei requisiti previsti, sulla base di una graduatoria predisposta dal competente Ufficio Tecnico e adottata con atto del Responsabile del Servizio competente. Nella formulazione della graduatoria l'Ufficio Tecnico si avvarrà dei criteri di seguito indicati.

Gli alloggi sono destinati ad accogliere una (1) o due (2) persone.

La durata della convenzione di locazione, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2014 n. 19 modificativo dell'art. 12 comma 4 della legge regionale 3/2010, è stabilita in anni cinque, tacitamente rinnovata al permanere dei requisiti di permanenza.

Il limite massimo di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la permanenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b, L.R. 3/2010 e s.m.i., è pari al doppio del limite di accesso di cui all'articolo 2 del regolamento dei canoni (dpgr 4.10.2011 n. 14/R); ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso regolamento, la decadenza dall'assegnazione verrà dichiarata dopo due accertamenti biennali consecutivi, che documentino la stabilizzazione dell'ISEE al di sopra del doppio del limite di accesso.

Comunque il reddito deve essere contenuto entro il limite fissato da ultimo dalla D.D. Regione Piemonte 23.12.2016 n. 1033 (B.U.R. n. 1 del 5.1.2017).

Il canone è determinato secondo la disciplina dell'art. 19 della L.R. n. 3/2010 e del regolamento n. 14/R citato, come aggiornato con D.G.R. 15.12.2014 n. 11-757. Esso dipenderà pertanto anche dall'ISEE del concorrente, e potrà essere determinato soltanto dopo l'elaborazione della graduatoria.

L'assegnatario sarà tenuto alla stipula di apposita convenzione di locazione, le cui spese di registrazione sono ripartite in parti eguali tra l'assegnatario e il Comune. Nel caso di disdetta anticipata richiesta dall'assegnatario o per causa imputabile al medesimo, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento per le procedure di assegnazione, d.p.g.r. 4.10.11 n. 12/R, le spese di risoluzione sono per intero a carico dell'assegnatario stesso.

Le planimetrie e altre informazioni pratiche possono essere richieste direttamente all'ufficio tecnico comunale, previo appuntamento (geom. Basilio Fiorina).

2 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione dell'appartamento in questione dovranno presentare domanda al Comune.

Le domande (in bollo da € 16,00) debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate presso gli sportelli dell'ufficio unico Melle-Valmala (sportello di Valmala, borgata Chiesa; sportello di Melle, piazza Marconi), presso i rispettivi comuni:

- mediante consegna a mano;
- mediante recapito con qualunque mezzo;
- mediante pec con documentazione firmata digitalmente od ottenuta scansionando gli originali cartacei
- mediante telefax

entro il termine del giorno 10 MAG 2018 alle ore 12,00, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Sono escluse dal bando le domande che pervengano dopo la scadenza del suddetto termine. Non fa fede il timbro postale. Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

La domanda, redatta non necessariamente su schemi predefiniti, dovrà comunque essere scritta indicando chiaramente la volontà di disporre di uno degli alloggi comunali (specificando se un alloggio ai piani superiori o l'alloggio al piano terra), e dovrà contenere, in forma di autocertificazione, l'attestazione di tutti i requisiti sotto indicati.

Eventuali carenze documentali dovranno essere integrate entro il termine perentorio assegnato dagli uffici in sede di istruttoria, comunque non superiore a giorni 10 calendariali.

A) I requisiti soggettivi, posseduti da parte di entrambe (salvo eccezioni sotto indicate) le due persone accoglibili (coppia di anziani, due anziani singoli o anziano solo con accompagnatore) per partecipare all'assegnazione dell'alloggio sono i seguenti:

- 1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, avere residenza in Italia da almeno cinque (5) anni, con un'attività lavorativa stabile; essere residente o prestare la propria attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune di Valmala o in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 41 di cui alla legge regionale n. 3/2010; il presente requisito può essere posseduto da parte del solo richiedente;
- 2) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 41 citato, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 3) fruire di un reddito familiare, calcolato ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n. 457/1978, non superiore ai limiti massimi fissati dalla legge medesima e successivi aggiornamenti (I limiti massimi di reddito

sono aggiornati annualmente dalla Regione Piemonte e visionabili sul relativo sito WEB all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/edilizia/limiti_prov.v.htm). Inoltre, occorre anche rispettare gli ulteriori limiti di reddito più sopra indicati.

- 4) Per alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare si intende l'abitazione composta da un numero di vani esclusi cucina, servizi, ingresso, disimpegni, pari a quello dei componenti la famiglia, intendendo per cucina anche il locale adibito a pranzo comunicante con il cucinino. Le stanze da letto con superficie superiore a metri quadrati 14 si considerano idonee per due persone. I vani superiori a metri quadrati 25 si considerano pari a due qualora siano dotati di aperture che ne consentano la suddivisione nel rispetto delle norme igienico-edilizie.

L'alloggio composto da cinque o più vani è comunque idoneo. Si considera non idoneo l'alloggio o gli alloggi di cui il richiedente possiede solo la nuda proprietà o sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare. Si considera, infine, non idoneo l'alloggio fatiscente risultante da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso e/o l'agibilità interna ad uno o più componenti il nucleo familiare del titolare che siano motulesi deambulanti in carrozzina. Nel caso di cittadini che intendano costituire una nuova famiglia i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti del nucleo familiare di appartenenza. Gli alloggi costruiti con il finanziamento pubblico devono rispettare dei parametri tecnici che prescrivono, per le nuove costruzioni, la superficie utile massima degli alloggi non superiore a 95 metri quadrati e 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina.

- 5) Non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, A10 ubicato nel territorio regionale
- 6) Non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5, A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
- 40 mq per nucleo richiedente composta da una o due persone
- 7) Non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forme e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro enti pubblico, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- 8) Non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- 9) Non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- 10) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- 11) Non essere stato dichiarato decaduto/non aver subito sfratto dall'assegnazione di alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione dell'istanza
- 12) aver raggiunto i 65 anni di età, per entrambi i richiedenti se trattasi di coppia di anziani o di due anziani singoli;
- 13) essere autosufficiente. Nel caso di coppia di anziani o di due anziani singoli, tale condizione dovrà riscontrarsi in entrambi i richiedenti. Tale requisito non è richiesto per l'alloggio al piano terra.

B) Condizioni generali:

Tutti i requisiti per partecipare all'assegnazione debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione stessa dell'alloggio e della stipula della convenzione di assegnazione, e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca

dell'assegnazione, fatto salvo il requisito di reddito – ISEE, nei limiti stabiliti dal regolamento regionale prima citato.

La domanda di partecipazione la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti.

ART. 3 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE IN GRADUATORIA

L'Ufficio Tecnico Comunale acquisisce le domande e la relativa documentazione, attribuisce i punteggi e provvede, prima dell'assegnazione dell'alloggio, alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto all'assegnazione.

In caso di accertamento sfavorevole il richiedente perde il diritto all'assegnazione dell'alloggio.

L'assegnazione dell'alloggio disponibile avviene in base all'ordine della graduatoria secondo i punteggi e i criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

ART. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella formazione della graduatoria di cui all'art. 1, comma 2, l'Ufficio Tecnico Comunale applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei criteri contenuti nel d.p.g.r. 4.10.2011 n. 10/R, criteri utilizzabili solo nella misura e per quelli che siano compatibili con la natura e caratteristiche ricettive degli alloggi e con i requisiti di autosufficienza, reddituali ed età richiesti.

A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nell'ordine di precedenza:

1. Data di rilascio dell'alloggio
2. Alloggio non idoneo o antigienico
3. Alloggio precario
4. Maggiore età del richiedente singolo, o del richiedente più anziano in caso di coppia o di due anziani

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E SUCCESSIVA RIAPERTURA DEI BANDI

La graduatoria rimarrà valida fino a che non venga esaurita ovvero venga sostituita da nuova graduatoria, fino a un massimo di quattro anni dall'emissione del precedente bando.

ART. 6 - CONCESSIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E SUA DURATA.

Nel caso di esaurimento della graduatoria o insufficienza della graduatoria rispetto agli alloggi disponibili, potrà procedersi alla concessione straordinaria delle unità abitative ai soggetti che, pur non in possesso dei requisiti predetti, siano socialmente ed economicamente deboli (bando "residenze per anziani in Piemonte, DGR 87-14802 del 14.2.2005).

Sono comunque fatte salve assegnazioni per emergenza abitativa ai sensi art. 10 comma 1 legge regionale 3/2010, fino alla concorrenza del 25% arrotondata all'unità superiore degli alloggi che si rendono disponibili su base annua.

ART. 7 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Edilizia Residenziale sociale (legge regionale Piemonte n. 3/2010, regolamenti attuativi, s.m.i.) in quanto compatibili con quanto previsto:

- Dai requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi d'edilizia agevolata;
- Da quanto previsto inderogabilmente dalla D.G.R. 14.2.2005 n. 87-14802 "abitazioni per anziani in Piemonte".

Valmala, 19 MAR 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL SINDACO
PICCO *Andrea*
Andrea Picco

